

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.
- 3) La Commissione europea supporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 59 del 15.2.2016.

Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2017 — Crédit mutuel Arkéa / BCE

(Causa T-712/15) ⁽¹⁾

[«Politica economica e monetaria — Vigilanza prudenziale degli enti creditizi — Articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 — Vigilanza prudenziale su base consolidata — Gruppo sottoposto a vigilanza prudenziale — Enti affiliati permanentemente ad un organismo centrale — Articolo 2, paragrafo 21, lettera c), del regolamento (UE) n. 468/2014 — Articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013 — Condizione dei fondi propri — Articolo 16, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1024/2013»]

(2018/C 042/19)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Crédit mutuel Arkéa (La Relecq Kerhuon, Franca) (rappresentanti: avv.ti H. Savoie e P. Mele)

Convenuta: Banca Centrale europea (BCE) (rappresentanti: K. Lackhoff, R. Bax e C. Olivier, agenti, assistiti dagli avv.ti D. Martin, M. Pittie e M. Françon)

Interveniente a sostegno della convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci e K. P. Wojcik, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e finalizzata all'annullamento della decisione ECB/SSM/2015 — 9695000CG 7B84NLR5984/28 della BCE, del 5 ottobre 2015, che stabilisce i requisiti prudenziali per il gruppo Crédit Mutuel.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il Crédit mutuel Arkéa sopporta le proprie spese e quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE).
- 3) La Commissione europea sopporta le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 59 del 15.2.2016.